

dotter Riboli 86, di modo che fu proclamato deputato il signor Gaola Antinori.

Le operazioni seguirono regolarmente, e conseguentemente l'ufficio VIII a nome del quale ho l'onore di riferire, mi incaricò di proporre alla unanimità alla Camera la convalidazione di questa elezione.

(È approvata.)

Riferisco inoltre sulla elezione del collegio di Città di Castello. Questo collegio si compone di 3 sezioni con 746 elettori iscritti. Allo scrutinio intervennero 390 votanti, e i voti così si distribuirono :

Il signor Fabbri Angelico ne ebbe 262; il signor Giuriati avvocato Domenico 101; il signor Chierici Nicolò 20; dispersi 5; nulli 2. Avendo il signor Fabbri Angelico raggiunta la maggioranza voluta dalla legge, veniva proclamato deputato.

Le operazioni seguirono perfettamente regolari, perciò prego la Camera a nome dell'VIII ufficio di convalidare quest'elezione.

(È approvata.)

Riferisco infine sulla elezione del secondo collegio di Napoli.

Questo collegio si compone di sei sezioni e novera 1308 elettori iscritti. Al primo scrutinio intervennero 282 votanti, ed i voti si distribuirono così :

Il barone Poerio Carlo ne ebbe 217; Fioretti Raffaele 48; voti dispersi 17.

Nessuno dei candidati avendo raggiunto il numero dei voti voluto dalla legge, si procedette al ballottaggio tra il barone Carlo Poerio, e Raffaele Fioretti.

Vi intervennero 310 votanti; il signor barone Carlo Poerio ne ebbe 244, e il signor Raffaele Fioretti 64; per cui l'ufficio elettorale ha proclamato il barone Poerio a deputato.

Le operazioni seguirono anche regolarmente e l'ufficio VIII unanime propone alla Camera la convalidazione di questa elezione.

(È approvata.)

(I deputati Civinini, Ferrara e Piroli prestano il giuramento.)

#### SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO SALVAGNOLI SULLE SERVITÙ DI PASCOLO NELL'EX-PRINCIPATO DI PIOMBINO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Salvagnoli per disposizioni relative alla servitù del pascolo e del legnatico nell'ex-principato di Piombino.

Il deputato Salvagnoli ha la parola per dare sviluppo alla sua proposta.

**SALVAGNOLI.** Signori! Le ragioni della mia proposta sono state brevemente accennate nei motivi che precedono il progetto di legge; vi aggiungerò ora poche altre considerazioni per dimostrarvi la necessità di quello.

Vi è ben noto come il piccolo principato di Piombino restò autonomo fino al 1815 quando pel trattato di Parigi fu riunito alla Toscana. Questo piccolo territorio circondato dalle Maremme toscane poste tutte in mezzo alla mal'aria, non partecipò minimamente ai benefizi delle riforme fisiche ed economiche fatte da Leopoldo I nelle Maremme, e la feudalità confermata stabilmente da Carlo V in questo principato fu abolita soltanto da Napoleone I col trattato di Firenze del 28 marzo 1801; però i diritti dei vassalli furono conservati da Elisa Bonaparte principessa di Piombino, che riconobbe civili i diritti di pascolo in chiunque ne fosse in possesso per non disertare affatto quelle infelici spiagge. La promiscuità di questi domini ed il vincolo che i feudi avevano, continuarono intatti fino al 1841.

Il Governo toscano, che aveva intrapresa la utile opera di togliere le Maremme a tanto squallore, e donar loro nuova vita, considerò che invano si sarebbe tentata questa opera nell'ex-principato di Piombino, senza render libera e disponibile la proprietà terriera, resa vincolata ed infeconda dai diritti degli utenti il pascolo ed il legnatico, poichè la terra aperta ai greggi ed agli armenti non del cultore proprietario, ma di straniero possessore, è terra abbandonata che non può mettersi a coltura. L'affrancazione delle terre è tanto più necessaria in Maremma che la bonificazione fisica riuscirebbe vana e sterile se la economica non conservasse ed aumentasse la popolazione.

Per ottenere la bonificazione economica conviene incominciare a liberare la terra; senza questa libertà è impossibile perfezionare le antiche colture, o introdurre le nuove.

Quando il possessore della terra sa di essere arbitro, sente in sè più vigoroso l'impulso del libero volere, che non solo scuote la primitiva inerzia, ma acquista per anco quella fede miracolosa che negli uomini ogni altra avanza, voglio dire la fede del buon successo.

Le servitù civiche di pascolo e di legnatico che vincolavano queste terre, furono abolite definitivamente con la legge del cessato Granducato della Toscana del 15 luglio 1840. Il valore da assegnarsi per mezzo di stime regolari a queste servitù, era riconosciuto come un assegno corrispettivo al godimento in natura delle servitù medesime, abolite a pubblico beneficio e di proprietà dei singoli utenti di quei diritti. Quella legge creava una Commissione di arbitri, composta del commissario regio, del presidente e del procuratore regio del tribunale di circondario della provincia di Grosseto che doveva decidere inappellabilmente tutte le questioni relative alle affrancazioni.

Ma per l'incuria del Governo, e soprattutto di questa Commissione, nel 1859 l'affrancazione delle terre piombinesi non aveva avuto effetto che in piccolissima parte, e generali erano i lamenti di quelle popolazioni contro tale ingiustizia.

Il Governo della Toscana col decreto del 9 marzo